

**ABITARE IN S.P.A.**



**PROCEDURA DI INTERNAL DEALING**

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2016, successivamente aggiornata in data 1 luglio 2016, 18 maggio 2017 e in data 12 giugno 2020.

## Premessa

La presente procedura (la **Procedura**) regola gli obblighi informativi inerenti alle Operazioni (come *infra* definite) compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle persone strettamente legate (come di seguito definiti) di Abitare In S.p.A. (la **Società**).

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha adottato la presente Procedura in applicazione del combinato disposto degli articoli 11, 17 e 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale (il **Regolamento Emittenti AIM Italia**) e dell'articolo 19 del Regolamento UE 596/2014 (il **Regolamento MAR**).

La presente Procedura è stata approvata dallo stesso Consiglio di Amministrazione della Società dapprima nella riunione del 31 marzo 2016 ed è entrata in vigore a far tempo dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale - sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**AIM Italia**) ed è stata successivamente modificata, in data 1 luglio 2016 ed integrata in data 12 giugno 2020.

## 1 Definizioni

1.1 I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

**Amministratore** indica il membro del Consiglio di Amministrazione della Società di volta in volta in carica;

**Amministratore Delegato** indica l'amministratore delegato della Società o ciascuno degli amministratori cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato proprie attribuzioni ai sensi dell'art. 2381, comma 2, cod.civ.;

**Azioni** indica le azioni ordinarie della Società;

**Azionista Significativo** indica il soggetto che detiene, anche indirettamente, Azioni della Società alle quali corrispondono almeno il 5% dei diritti di voto (comutate al netto delle azioni proprie) ovvero almeno il 5% di una qualsiasi categoria di strumento finanziario emesso dalla Società;

**Collegio Sindacale** indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica;

**Consiglio di Amministrazione** indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica;

**Controllate** indica le società controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.;

**Data di Esecuzione** indica il giorno è stata eseguita l'Operazione;

**Dipendente Rilevante** indica qualunque dipendente della Società, sue Controllate o controllanti che, direttamente o indirettamente (cioè tramite proprio Familiare – come di seguito definito), possieda una partecipazione pari o superiore allo 0,50% delle Azioni;

**Informazione Privilegiata** indica quella tipologia di informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche e che riguardano direttamente o indirettamente la Società o una delle sue Controllate o gli Strumenti Finanziari della stessa che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari. Ai fini della presente definizione:

– un'informazione è di “*carattere preciso*” se:

(a) si riferisce a un complesso di circostanze che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e

(b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari;

– per “*informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari*” si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni d'investimento;

**Investor Relator** indica il responsabile della funzione di *investor relations* della Società;

**Operazioni** indica le seguenti operazioni:

- (a) la vendita, l'acquisto ovvero la conclusione di accordi per la vendita o l'acquisto di Azioni;
- (b) l'attribuzione o l'accettazione di qualunque opzione avente ad oggetto le Azioni ovvero qualsiasi altro diritto o obbligo, presente o futuro, sottoposto o meno a condizione, di acquistare o cedere le Azioni;
- (c) l'acquisto, la vendita, l'esercizio o il mancato esercizio di opzioni, diritti o obblighi aventi ad oggetto le Azioni, nonché qualunque atto di disposizione relativo a tali opzioni, diritti o obblighi aventi ad oggetto le Azioni;
- (d) atti di disposizione tra gli amministratori della Società e/o Dipendenti Rilevanti aventi ad oggetto le Azioni;
- (e) la conclusione di operazioni di qualsivoglia natura fuori dal mercato AIM Italia aventi ad oggetto le Azioni;
- (f) il trasferimento a titolo gratuito di Azioni;
- (g) operazioni di acquisto dalla, e di vendita alla, Società di azioni proprie della stessa;
- (h) l'acquisto, la cessione e/o la rinuncia (in tutto o in parte) di Prodotti Finanziari Collegati alle Azioni;

**Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti** indica una delle seguenti persone:

(a) un coniuge di un soggetto rilevante o il partner equiparato al coniuge ai sensi della normativa nazionale applicabile;

(b) un figlio, anche del coniuge, a carico;

(c) se conviventi da almeno un anno, i parenti e gli affini di un Soggetto Rilevante; o

(d) una persona giuridica, *trust* o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta

persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona;

**Presidente del Consiglio di Amministrazione** indica il presidente del Consiglio di Amministrazione della Società di volta in volta in carica;

**Prodotto Finanziario collegato agli Strumenti Finanziari** indica ogni prodotto finanziario il cui valore, in tutto o in parte, è determinato, direttamente o indirettamente, in relazione al prezzo degli Strumenti Finanziari;

**Soggetto Preposto** indica l'Investor Relator, al quale ai fini della presente Procedura sono attribuite le funzioni di cui all'Articolo 4;

**Soggetto Rilevante** indica i seguenti soggetti destinatari degli obblighi di cui alla presente procedura:

(a) ciascun componente dell'organo di amministrazione o di controllo della Società;

(b) ciascun alto dirigente della Società che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera (a) che precede, abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società;

(c) i soggetti che svolgono le funzioni di cui alle lettere a) e b) che precedono in una Controllata.

Il Soggetto Preposto individua nominativamente i Soggetti Rilevanti di cui abbiano contezza, verificando con frequenza almeno annuale la necessità di integrare tale elenco e comunicano tale elenco al Consiglio di Amministrazione della Società.

È in ogni caso responsabilità dei Soggetti Rilevanti, anche ai sensi dell'art. 1381 cod. civ. (conseguente diretto impegno in tal senso) rendere edotte le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti – a cui pure sono applicabili le disposizioni quivi previste – degli obblighi informativi stabiliti nella presente Procedura e comunicare al Soggetto Preposto l'inclusione di tali soggetti tra i Soggetti Rilevanti.

**Strumenti Finanziari** indica gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia ivi incluse le Azioni, così come altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni, strumenti finanziari di debito convertibili in Azioni o scambiabili con esse, altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni della Società;

**TUF** indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e successive modificazioni e integrazioni.

## **2 Obbligo di Comunicazione delle Operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone strettamente Associate.**

- 2.1 La Società comunica al pubblico senza indugio e comunque non oltre il terzo giorno di mercato aperto successivo alla Data di Esecuzione mediante l'invio di un avviso tramite il Sistema di Diffusione delle Informazioni Regolamentate (*SDIR*) e mediante pubblicazione sul proprio sito web, in ossequio a quanto previsto dagli articoli 17 e 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia - le informazioni relative ad ogni Operazione effettuata da un Soggetto Rilevante e/o dalla Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante fornendo le informazioni (ove disponibili) qui di seguito indicate, a condizione che il controvalore complessivo dell'Operazione raggiunga l'importo di Euro 5.000,00 (cinquemila) entro la fine di ciascun anno solare. Tale importo è calcolato sommando il controvalore delle Operazioni effettuate da ciascun Soggetto Rilevante e/o Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante dall'inizio dell'anno solare, fermo restando che, superato il predetto limite pari a Euro 5.000, il Soggetto Rilevante dovrà comunicare – entro il giorno di mercato aperto successivo alla Data di Esecuzione dell'ultima operazione che ha

importato il superamento del citato limite – le Operazioni già effettuate ed ogni Operazione successiva al superamento del limite, indipendentemente dal loro ammontare.

Le notifiche sono effettuate trasmettendo, debitamente completato, il modello di cui al Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 di cui all'**Allegato A**:

- alla Consob, secondo le modalità indicate nella Comunicazione Consob n. 0061330 dell'1 luglio 2016 relativamente alla “*comunicazione di operazioni (internal dealing)*” ex art. 19 MAR, e precisamente via PEC all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it) (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it), specificando come destinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicare all'inizio dell'oggetto “MAR *Internal Dealing*”;
- alla Società, mediante invio dello stesso modello al seguente indirizzo di posta elettronica [abitareinspa@legalmail.it](mailto:abitareinspa@legalmail.it), all'attenzione della Funzione *Investor Relations*, con preavviso telefonico al responsabile della funzione.

La Società provvede, successivamente, alla comunicazione al pubblico delle informazioni alla stessa notificate, nel rispetto dei termini e con le modalità previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Salvo diversa comunicazione di Consob in materia, i Soggetti Rilevanti e/o le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, previa sottoscrizione del modulo di cui all'**Allegato B** (“Modello di richiesta alla Società di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla Procedura Internal Dealing”), potranno fare richiesta alla Società di provvedere direttamente per loro conto alle comunicazioni a Consob delle rispettive Operazioni Rilevanti. In tal caso la Società effettua le predette comunicazioni entro i termini e secondo le modalità di cui *supra*, ferma restando in ogni caso la responsabilità esclusiva del Soggetto Rilevante e/o della Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante con riferimento a tali comunicazioni.

Affinché la Società esegua le comunicazioni dovute a Consob per conto dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti che ne abbiano fatto espressa richiesta ai sensi del precedente periodo, è condizione essenziale che questi ultimi trasmettano di volta in volta alla Società, per ogni singola Operazione Rilevante da comunicarsi a Consob, lo schema di cui all'Allegato A (“Modello di notifica e di comunicazione ai sensi del Regolamento di Esecuzione n. 523/2016”), entro il primo Giorno Lavorativo successivo alla data di compimento dell'Operazione Rilevante da comunicarsi.

La possibilità di effettuare le comunicazioni a Consob, nei limiti e con le modalità di cui al precedente periodo, non esclude la facoltà in capo ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti di effettuare a propria cura tali comunicazioni. Resta in ogni caso fermo, in tal caso, l'obbligo in capo ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti di segnalare tempestivamente alla Società: (i) l'Operazione Rilevante; e (ii) la volontà di provvedere in proprio ai già menzionati adempimenti.

2.2 La predetta comunicazione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- (a) il motivo della comunicazione;
- (b) la denominazione dell'emittente interessato;
- (c) la natura e l'identificativo degli Strumenti Finanziari coinvolti;
- (d) la Data di Esecuzione e luogo di esecuzione dell'Operazione;
- (e) il prezzo, l'ammontare e la categoria degli Strumenti Finanziari interessati;

- (f) la natura dell'Operazione;
- (g) la natura e l'entità della partecipazione detenuta dal Soggetto Rilevante all'esito dell'Operazione;
- (h) se l'Operazione ha ad oggetto un Prodotto Finanziario collegato agli Strumenti Finanziari, informazioni dettagliate sulla natura dell'esposizione.

2.3 La responsabilità dell'adempimento degli obblighi informativi sopra menzionati da parte della Società rimane, in ogni caso, in capo ai Soggetti Rilevanti, che devono altresì rendere edotte le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.

### **3 Ufficio preposto al ricevimento, gestione e diffusione delle comunicazioni concernenti le Operazioni**

3.1 Al fine di permettere alla Società di effettuare la comunicazione di cui al precedente Articolo 2, ogni Soggetto Rilevante (anche per conto delle Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante) deve comunicare al Soggetto Preposto ogni Operazione entro il giorno di mercato aperto successivo alla Data di Esecuzione, fornendo tutte le informazioni indicate al precedente Articolo 2.2.

3.2 La comunicazione deve essere trasmessa al Soggetto Preposto come segue:

- (a) via posta elettronica all'indirizzo mail del Soggetto Preposto e preavvisando telefonicamente lo stesso, ovvero, qualora l'utilizzo della posta elettronica non sia possibile,
- (b) a mano con consegna al Soggetto Preposto o con altri strumenti alternativi predisposti in via transitoria e comunicati alle persone interessate e, in ogni caso, con preavviso telefonico allo stesso.

3.3 Una volta ricevute dal Soggetto Rilevante le informazioni ai sensi dei precedenti Articoli 3.1 e 3.2, il Soggetto Preposto è responsabile della loro gestione e della loro diffusione al mercato.

3.4 Il Soggetto Preposto predispone la comunicazione al pubblico di cui all'articolo 2 che precede. Il testo della predetta comunicazione deve essere sottoposto all'Amministratore Delegato o al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e al Nomad per l'approvazione finale prima dell'invio tramite SDIR. Immediatamente dopo aver ricevuto l'assenso del Nomad sul contenuto di tale comunicato e comunque non oltre il termine di cui all'Articolo 2 che precede, il Soggetto Preposto provvede a renderlo pubblico tramite SDIR. Copia della medesima comunicazione è anche pubblicata sul sito internet, sezione "*investor relations*", della Società entro l'apertura di mercato del giorno successivo alla diffusione della comunicazione.

3.5 Le Operazioni poste in essere dai Soggetti Rilevanti non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR. Il Soggetto Preposto si assicura che le comunicazioni in merito a tali Operazioni non siano fuorvianti, false o ingannevoli e non omettano nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni.

### **4 Funzioni del Soggetto Preposto**

4.1 Ai fini della Procedura, al Soggetto Preposto sono attribuite le seguenti funzioni:

- (a) ricezione ed effettuazione delle comunicazioni ai sensi del precedente Articolo 3;

- (b) gestione delle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti (per esempio, la conservazione in apposito archivio della documentazione ricevuta);
- (c) trasmissione di volta in volta della presente Procedura ai Soggetti Rilevanti, e sue modifiche e integrazioni, richiedendo la sottoscrizione della dichiarazione di cui all'**Allegato C** alla presente Procedura;
- (d) trasmissione annuale ai Soggetti Rilevanti di una nota attestante la loro identificazione come tali ai fini del presente Articolo, nonché degli obblighi connessa a tale identificazione di cui *infra*;
- (e) segnalazione al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione della Società di eventuali violazioni alle previsioni della presente Procedura che rilevino o di cui vengano a conoscenza.

4.2 Il Soggetto Preposto non potrà essere considerato responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società ai sensi della presente Procedura derivanti da omessa, incompleta, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti.

4.3 Il Soggetto Preposto assicura la riservatezza delle comunicazioni pervenute, anche impedendo che ad esse abbiano accesso persone non espressamente individuate dal Consiglio di Amministrazione della Società.

4.4 Il Soggetto Preposto vigila in ordine all'evoluzione della disciplina legislativa e regolamentare in tema di *internal dealing*, al fine di un tempestivo adeguamento delle procedure adottate dalla Società e per segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche

## 5 Informativa ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate

5.1 Il Soggetto Preposto notifica per iscritto ai Soggetti Rilevanti la loro individuazione ai fini *internal dealing*, fornendo copia della presente Procedura e segnalando loro gli obblighi ad essi spettanti con riferimento alle Operazioni - incluso l'obbligo di comunicare alla Società l'elenco (e successivi aggiornamenti) delle Persone agli stessi Strettamente Legate (indicando nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza) - e dando altresì l'informativa sui c.d. *Black-Out Period* di cui *infra*.

5.2 I Soggetti *Rilevanti* notificano per iscritto (e conservano copia della notifica) alle Persone loro Strettamente Legate gli obblighi loro spettanti con riferimento alle Operazioni.

## 6 Registro Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Legate (Registro Internal Dealing)

6.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 MAR, anche sulla base delle informazioni ricevute ai sensi dell'art. 5 della presente Procedura, la Società istituisce (e tiene costantemente aggiornato) un elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone loro Strettamente Legate (c.d. "**Registro Internal Dealing**"), la cui tenuta e aggiornamento sono curati dal Soggetto Preposto *di concerto con la funzione Legal Counsel*.

6.2 Le Funzioni potranno richiedere – con periodicità di regola annuale – ai Soggetti Rilevanti di fornire eventuali aggiornamenti dell'elenco delle Persone loro Strettamente Legate, ferma restando la responsabilità dei Soggetti Rilevanti di comunicare con tempestività al Soggetto Preposto ogni variazione delle informazioni precedentemente comunicate.

## **7 Limitazioni al compimento di operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti (“black-out periods”)**

- 7.1 È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti ed alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti di effettuare, direttamente o per interposta persona, operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di Strumenti Finanziari nei 30 (trenta) giorni precedenti l’annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.
- 7.2 Il divieto non si applica agli atti di esercizio di eventuali stock option o di diritti di opzione relativi agli Strumenti Finanziari e, limitatamente alle azioni derivanti dai piani di stock option, alle conseguenti operazioni di cessione purché effettuate contestualmente all’atto di esercizio.
- 7.3 Le limitazioni non si applicano, altresì, nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, adeguatamente motivate dall’interessato nei confronti della Società.
- 7.4 Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre ulteriori limitazioni, a tutti od alcuni dei Soggetti Rilevanti e per il periodo di tempo ritenuto necessario, con riferimento al compimento di tutte od alcune delle Operazioni. In questo caso sarà cura del Soggetto Preposto comunicare ai Soggetti Rilevanti la data di inizio e fine del periodo in cui è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere le suddette Operazioni.

## **8 Modificazioni ed integrazioni**

- 8.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato della Società sono stati autorizzati con la delibera del 12 giugno 2020 ad apportare alla presente Procedura le modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie, tenuto conto delle disposizioni di legge e di regolamento comunque applicabili, nonché dell’esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.
- 8.2 Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, da Borsa Italiana S.p.A. o dal Nomad, la presente Procedura dovrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente e dell’Amministratore Delegato, debitamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione con la delibera succitata.
- 8.3 Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

## **9 Trattamento dei dati personali**

- 9.1 Per le finalità di cui alla presente Procedura la Società tratta, in qualità di titolare, determinati dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone ad essi Strettamente Legate fornendo a tutti l’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”). Detta informativa è acclusa alle comunicazioni di cui all’art. 7 della Procedura. In tal caso la base giuridica del trattamento dei dati personali suddetti trova fondamento sia su un obbligo di legge (art. 6, lett. c) GDPR), sia sulla valutazione, condotta dalla Società, della sussistenza di un legittimo interesse teso alla salvaguardia del mercato alla prevenzione di frodi (art. 6, lett. f) in relazione al Considerando 47) GDPR).
- 7.2 Con la sottoscrizione dell’Allegato B da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, questi dichiarano di aver letto e compreso tutto ciò che concerne il trattamento dei dati personali che li riguardano come meglio specificato nella relativa informativa sul trattamento dati. L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati richiesti, comportando l’impossibilità per la Società di adempiere agli obblighi previsti alla normativa in materia di Internal Dealing, potrà giustificare l’erogazione delle sanzioni allo scopo previste.

## **10 Sanzioni**



- 10.1 Si rammenta che l'abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale (artt. 184, comma 3-*bis* e 185, comma 2-*bis*, TUF) e amministrativa (artt. 187-*bis* e 187-*ter* TUF) nei confronti di coloro che hanno commesso tali illeciti e possono, altresì, dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della Società (artt. 187-*quinquies* TUF e 25-*sexies* D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231).
- 10.2 Inoltre, l'inosservanza, da parte dei Soggetti Rilevanti, delle disposizioni della presente Procedura, che dovessero determinare un inadempimento, da parte della Società, delle disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia può comportare l'applicazione, nei confronti della stessa Società di sanzioni di varia natura (richiamo privato, applicazione di una sanzione pecuniaria, revoca dell'ammissione delle Azioni all'AIM Italia, pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria).
- 10.3 Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società o una Controllata dovesse incorrere in sanzioni pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.
- 10.4 In ogni caso, la violazione delle disposizioni della presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'Autorità Giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A., può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e dalle Controllate.
- 10.5 Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un Amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.
- 10.6 Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento.

## **11 Disposizioni Finali**

- 11.1 Il Soggetto Preposto invia la presente Procedura in duplice copia ad ogni Soggetto Rilevante.
- 11.2 Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a:
- restituire, firmata per ricevuta e accettazione, copia della presente Procedura;
  - ottemperare alle disposizioni in essa contenute;
  - rivolgersi all'Investor Relator in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di sua applicazione.

## **12 Entrata in vigore della Procedura**

- 12.1 La presente Procedura entra in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sull'AIM Italia.
- 12.2 L'osservanza della Procedura non esonera i soggetti interessati dall'obbligo di rispettare le ulteriori norme comunitarie e nazionali, legislative o regolamentari, di tempo in tempo applicabili. La conoscenza del contenuto della Procedura non può intendersi sostitutiva dell'integrale conoscenza della normativa vigente applicabile in materia, cui necessariamente si rimanda.

\* \* \* \*

**Allegato A: Modello di notifica e di comunicazione delle Operazioni Rilevanti effettuate da Soggetti Rilevanti o Persone Strettamente Associate**

(Modello conforme a quello pubblicato da Consob sul proprio sito e a quello allegato al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016)

<b>1</b>	<b>Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata</b>	
a) <sup>1</sup>	Nome	<i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome:  <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
<b>2</b>	<b>Motivo della notifica</b>	
a) <sup>2</sup>	Posizione Qualifica	<i>Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione:</i> Posizione occupata:  <i>Per le persone strettamente associate:</i> Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata:  <i>Persona che esercita funzione di amministrazione, di controllo o di direzione:</i>  Nome: Cognome: Posizione:
b) <sup>3</sup>	Notifica iniziale/modifica	Notifica iniziale:  Modifica della precedente notifica  Motivo della modifica:

---

<sup>1</sup> Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione

[Per le persone fisiche: nome e cognome.]

[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

<sup>2</sup> Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione

[Per le persone fisiche: nome e cognome.]

[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

<sup>3</sup> [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]

<b>3</b>	<b>Dati relativi all'emittente</b>		
a) <sup>4</sup>	Nome		
b) <sup>5</sup>	LEI		
<b>4</b>	<b>Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate</b>		
a) <sup>6</sup>	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento  Codice di identificazione		
b) <sup>7</sup>	Natura dell'operazione		
c) <sup>8</sup>	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i
d) <sup>9</sup>	Informazioni aggregate: — Volume aggregato — Prezzo		
e) <sup>10</sup>	Data dell'operazione		
f) <sup>11</sup>	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione»:	

<sup>4</sup> [Nome completo dell'entità.]

<sup>5</sup> [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]

<sup>6</sup> [Indicare la natura dello strumento:

un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;  
una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.

Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.

<sup>7</sup> [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio].

<sup>8</sup> [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni].

<sup>9</sup> [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni].

<sup>10</sup> [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]

<sup>11</sup> [Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma del 26 del Regolamento (UE) n. 600/2014].

## **ALLEGATO B: MODULO DI RICHIESTA ALLA SOCIETÀ DI ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE**

### **PREVISTI DALLA PROCEDURA INTERNAL DEALING**

(da trasmettere debitamente compilato all'indirizzo e-mail [ereni@abitareinspa.com](mailto:ereni@abitareinspa.com)) [Luogo e data]

Il/La sottoscritto/a [•], nato/a a [•], residente in [•], Via [•] nella propria qualità di [•]

#### **CHIEDE**

alla Società Abitare In S.p.A. di adempiere, in sua vece, agli obblighi di comunicazione previsti dal Regolamento UE n. 596/2014 e dalla normativa interna vigente in materia di *internal dealing* nonché dalla Procedura *Internal Dealing* adottata dalla Società, di cui dichiara di conoscere integralmente il contenuto (la "**Procedura**").

A tale fine, si impegna a comunicare di volta in volta al Soggetto Preposto le singole Operazioni Rilevanti compiute direttamente o per Suo conto [solo se si tratta di Azionista Rilevante: nonché per conto delle Persone Strettamente Legate al sottoscritto], che costituiscono di volta in volta oggetto di comunicazione, mediante invio al Soggetto Preposto della comunicazione predisposta secondo lo schema di cui [all'**Allegato A** ("*Modello di notifica e di comunicazione ai sensi del Regolamento di Esecuzione n. 523/2016*")].

Il sottoscritto si impegna altresì a tenere indenne Abitare In S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla mancata, ritardata o inesatta osservanza da parte sua degli obblighi previsti dalla Procedura.

La sottoscrizione della presente non esclude che le dovute comunicazioni siano effettuate a cura del sottoscritto, fermo restando l'impegno di quest'ultimo a segnalare alla Società sia l'Operazione Rilevante sia la volontà di provvedere in proprio ai predetti adempimenti.

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i dati personali da Lei conferiti saranno trattati da parte di Abitare In S.p.A. in applicazione alla Procedura, nonché ai fini delle comunicazioni a Consob e dell'inserimento, anche per sintesi, nei documenti contabili della Società, in applicazione delle vigenti normative. Tali dati saranno trattati con mezzi informatici, in modo lecito e secondo correttezza. L'eventuale rifiuto al trattamento dei dati personali comporterà l'impossibilità per la Società di adempiere alle descritte disposizioni di legge.

I Suoi dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, salvo richieste specifiche dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza. I Suoi dati potranno altresì essere trattati dal personale di soggetti terzi che operano per conto e su istruzioni di Abitare In S.p.A. in qualità di Responsabili del trattamento. I Suoi dati saranno definitivamente cancellati e distrutti dai nostri archivi cartacei e/o informatici, una volta esaurita ogni utilità per il perseguimento dello scopo definito e, comunque, salvo eventuali necessità inerenti all'accertamento di illeciti commessi nelle aree e nel periodo di riferimento.

Relativamente ai Suoi dati personali la informiamo che può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 (diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità dei dati, opposizione al trattamento) rivolgendosi al Titolare del trattamento scrivendo a [•].

Le ricordiamo altresì il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento. Abitare In S.p.A. ha nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer) raggiungibile al seguente indirizzo mail: [adamobrunetti@codesrl.net](mailto:adamobrunetti@codesrl.net)

Firma

---

## ALLEGATO C

### **Accettazione del documento identificativo delle procedure inerenti ad operazioni rilevanti effettuate da Soggetti Rilevanti**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_ preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura di Internal Dealing di Abitare In S.p.A. (la **Procedura**)

#### **dichiara ed attesta**

di aver ricevuto copia della documentazione in epigrafe, di averne preso visione e accettarne integralmente e senza riserve i contenuti;

- indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura: \_\_\_\_\_;
- indica i seguenti nominativi delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti come individuati ai sensi della Procedura: \_\_\_\_\_;
- si impegna a comunicare al Soggetto Preposto le Operazioni come definite nella Procedura, con le modalità e nei termini stabiliti dalla stessa Procedura;
- per proprio conto e sotto la propria responsabilità, autorizza la Società ad effettuare le prescritte comunicazioni a Borsa Italiana S.p.A. e diffonderne il contenuto al pubblico nei termini e con le modalità di cui alla Procedura.

#### **Dichiara altresì**

Di aver ricevuto e compreso l'informativa resa dal titolare ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) sul trattamento dei dati personali.

FIRMA

\_\_\_\_\_